



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Servizio organizzazione e gestione risorse umane

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA. INTEGRAZIONE FONDO EX ART. 32 CCRL 15.10.2018.
ANNO 2021.

Il Responsabile Servizio organizzazione e gestione risorse umane

Premesso che il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Dato atto che con decorrenza 15.10.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 -2018;

Richiamato in modo particolare l'art. 32 rubricato “*Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa*” che dispone la disciplina per quanto concerne la costituzione del fondo, sulla base della quale si è provveduto a costituire, con determinazione di impegno di spesa n. 242 del 19.05.2021, il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 del Comune di Porcia;

Precisato che con la sopra citata determinazione si è provveduto a determinare esclusivamente la parte stabile del fondo anno 2021, in quanto l'art. 32 comma 11 del sopra citato CCRL 2018 dispone che “*tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all'art. 12, comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018 -2020, l'incremento dell'ammontare delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile*”, comportando ciò l'impossibilità di definire la parte variabile del fondo stesso per carenza di dettato normativo regionale;

Dato atto che in data 30 settembre 2021 la delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del personale non dirigente e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto del personale non dirigente di interpretazione autentica dell'art. 32 comma 1 e comma 11 del CCRL 15.10.2018, con il quale si è provveduto a determinare l'importo annuo per dipendente equivalente – risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15.10.2018 a decorrere dal 1.1.2021;

Precisato che nella relazione tecnica illustrativa all'ipotesi di accordo di interpretazione autentica sopra richiamato si evidenzia che il rapporto fra il valore delle risorse variabili allocate nei fondi per l'annualità 2016 e il numero dei dipendenti del Comparto Unico del Friuli V.G con contratto a tempo indeterminato è pari a euro 585,83811, arrotondato a 586,00, importo questo da intendersi quali importo annuo per dipendente – risorse variabili da iscrivere nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di ciascun Ente del Comparto;

Sottolineato che con deliberazione del 21.9.2021 la Corte dei Conti sez. Friuli V.G. ha reso certificazione positiva sulla citata ipotesi di contratto sopra richiamata;

Precisato che, in seguito a questo intervento contrattuale, l'Ente ha gli strumenti normativi per poter rivedere la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 del Comune di Porcia, con particolare riferimento alla parte variabile dello stesso che viene di seguito sintetizzata come segue:

RISORSE VARIABILI				2021
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.172,00
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	16,00	€ 9.376,00
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	34,00	€ 19.924,00
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	25,00	€ 14.650,00
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	7,00	€ 4.102,00
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.172,00
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
TOTALE DEI DIPENDENTI			86,00	€ 50.396,00

Ritenuto opportuno in questa sede confermare quanto già precisato con la determinazione di impegno di spesa n. 242/2021 in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrare anno 2021 e precisamente:

Incrementi risorse stabili

Comma 3 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018

Lett. d) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno

Come specificato nella citata circolare regionale prot. 8933/2018, con il termine cessazioni di personale si intendono le casistiche di cui all'art. 31 del CCRL 2006 – superamento periodo di conservazione del posto per assenza per malattia, infortunio, malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, licenziamento con o senza preavviso, raggiungimento limite massimo di età e servizio, dimissioni del dipendente, risoluzione consensuale, decesso, dispensa dal servizio.

Il fondo della contrattazione decentrata anno 2021 viene integrato con riferimento alle cessazioni per dimissioni volontarie maturate nel corso dell'anno 2020.

Comma 8 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018

Gli enti che a decorrere dal 1.1.2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Fattispecie non presente.

Comma 9 e 10 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti di Comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.lgs 165/2001 e dell'art. 31 del D.lgs 165/2001 e L.R. 26/2014, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano una quota di risorse stabili e variabili.

Fattispecie non presente.

Incrementi risorse variabili

Comma 3 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018

Lett. a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsti dalle medesime disposizioni

Nel fondo vengono evidenziate le somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, oltre allo straordinario elettorale e incentivi istat (somme – con riferimento alle ultime due voci - rimborsate provenienti da Regione e Ministero).

Lett. b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza

Con riferimento a tale fattispecie, l'Ente non dispone alcun incremento in quanto non ci sono economie di anni precedenti.

Lett. c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi.

Con riferimento a tale fattispecie, l'Ente non dispone alcun incremento in quanto non è stato posto in essere alcun rapporto a tempo determinato di almeno sei mesi.

Risorse salario accessorio – art. 32 comma 6

Dato atto che – secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 32 - le voci stipendiali di cui agli articoli 3 (turnazione), 4 (reperibilità), 5 (trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), 6 (indennità condizioni di lavoro) e 26 (indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale, gli

oneri delle voci stipendiali diverse da quelle indicate nel comma 1 dell'art. 32, ivi compreso lo straordinario, a decorrere dal 1.1.2018 sono imputati a carico del bilancio degli Enti, con le seguenti precisazioni:

- 1) il fondo per il lavoro straordinario è ancora soggetto al limite di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002 che prevede come gli enti possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31 comma 2 lett. a) del CCNL 6.7.1995 (fondo per il lavoro straordinario);
- 2) gli eventuali risparmi sulle quote stanziare ad inizio anno sulle voci delle sopraindicate indennità danno origine ad economie di bilancio;

Verificato che:

- l'importo annuo destinato al finanziamento di tale voci accessorie nell'anno 2016 è stato definito, in fase di prima applicazione del CCRL 15.10.2018, in un importo complessivo pari ad euro 69.568,64;
- l'importo previsto per l'anno 2021 è pari ad euro 69.568,64 e quindi rispettoso del limite di cui all'art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018;
- il fondo per il lavoro straordinario presenta un limite da rispettare pari ad euro 15.234,47, secondo quanto previsto dall'art. 17 CCRL 2002, limite che viene rispettato anche per l'anno 2021;

Richiamata la determinazione n. 156/2021 rubricata "Fondo lavoro straordinario. Anno 2021" con la quale si è proceduto a definire il fondo per il lavoro straordinario anno 2021 di importo pari ad euro 15.234,47, nel rispetto del limite imposto dalla vigente normativa;

Menzionata la L.R. n. 20 del 06.11.2020 che viene a modificare le disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla L.R. 17.07.2015 n.18 ed in particolare l'art. 19 che prevede che gli Enti locali siano tenuti ad assicurare:

- c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi del nuovo art. 22 della L.R. 18/2015, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa del personale, tale per cui non risulta più applicabile in Friuli Venezia Giulia il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, mentre permangono:
 - il limite contrattuali del fondo straordinario ex art. 17 comma 8 del CCRL 2000-2001
 - il limite del fondo destinato alle indennità ex art. 32 comma 7 del CCRL 2016 -2018

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato il comma 12 del citato articolo 32 CCRL 15.10.2018 che prevede come "gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 sono certificati dall'organi di revisione dell'ente, il quale parere è stato assunto agli atti;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.73 del 23 dicembre 2020

Preso atto che il PEG 2021 è stato approvato con Delibera di Giunta n.11 del 28.01.2021;

Visto il d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di integrare il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Porcia anno 2021 della parte variabile, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 32 comma 1 e 11 del CCRL biennio 2016 -2018, in base alla quale il rapporto fra il valore delle risorse variabili allocate nei fondi per l'annualità 2016 e il numero dei dipendenti del Comparto Unico del Friuli V.G con contratto a tempo indeterminato è pari a euro 585,83811, arrotondato a 586,00, importo questo da intendersi quali importo annuo per dipendente – risorse variabili da iscrivere nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di ciascun Ente del Comparto;
- 3) di determinare, di conseguenza, secondo quanto riportato negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (allegato A) anno 2021 e di confermare il fondo delle Risorse di bilancio destinate alle indennità del salario accessorio (allegato B) anno 2021, come già approvato con determinazione di impegno n. 242/2021;
- 4) di dare atto che il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (all. C) trova idonea copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione triennio 2021-2023;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di euro 69.568,64 per la copertura delle risorse di bilancio destinate alle indennità del salario accessorio (allegato C) trova idonea copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione triennio 2021-2023;
- 6) di confermare:
 - la determinazione del Responsabile n. 156/2021 “Fondo per il lavoro straordinario. Anno 2021” per quanto concerne la costituzione del fondo per la copertura del lavoro straordinario, il quale rispetta il limite imposto dall'art. 17 CCRL 1998;
 - la determinazione di impegno di spesa n.242/2021 rubricata “Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Costituzione fondo ex art. 32 CCRL 15.10.2018. Anno 2021” in ogni sua parte compatibile con la presente determinazione;
- 7) di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore con decorrenza 01.01.2021, della L.R. n. 20 del 06.11.2020, la sostenibilità della spesa di personale per gli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, si basa sulla disciplina di cui all'art. 22 della citata legge, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa del personale, tale per cui non risulta più applicabile in Friuli Venezia Giulia il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, mentre permangono:
 - il limite contrattuali del fondo straordinario ex art. 17 comma 8 del CCRL 2000-2001
 - il limite del fondo destinato alle indennità ex art. 32 comma 7 del CCRL 2016 -2018
- 8) di dare atto che l'Ente ha assunto il parere del Collegio dei Revisori Revisore come richiesto dalla vigente disciplina, parere allegato al presente atto quale parte integrante
- 9) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- 10) di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel rispetto dell'art.147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n.213/2012) e dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013;
- 11) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
- 12) di disporre che il presente atto, corredato dai documenti allegati, venga trasmesso al Servizio finanziario per il seguito di competenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Porcia, 03 novembre 2021

Il Responsabile del Servizio
titolare di P.O.
dott. Michela Durante

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELA DURANTE

CODICE FISCALE: DRNMHL76H46G888N

DATA FIRMA: 03/11/2021 11:29:13

IMPRONTA: 98E7B69BE60A2EC80FF1F7C6F569A45FC3C350A1A8654444599F18ED0D1146D2
C3C350A1A8654444599F18ED0D1146D258455EA2DFA85D5B90688B56B6BA9B61
58455EA2DFA85D5B90688B56B6BA9B61D945A78E03CF3801AA86225674A418CD
D945A78E03CF3801AA86225674A418CD57C68BB1C9E2F8A7BEFB8B9BB0A9E2EA

**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE
DEL COMPARTO
Art. 32 CCRL
dopo sottoscrizione interpretazione autentica del 30.09.2021 - ANNO 2021**

ART. 32 CCRL 15/10/2018

RISORSE STABILI				
Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 (Conto annuale)			N.	COSTO COMPLESSIVO
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.834,00
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	16,00	€ 16.256,00
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	34,00	€ 40.018,00
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	25,00	€ 56.775,00
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	7,00	€ 7.868,00
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 3.888,00
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
SUB TOTALE			86,00	€ 126.639,00
Art. 32 comma 3 lett. d)		Ria e assegno ad personam personale cessato 2017		€ 750,88
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2017		€ 1.200,16
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2018		€ 976,43
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2018		€ 1.006,72
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2018		€ 719,03
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2018		€ 976,43
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2018		€ 796,90
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2018		€ 754,91
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2019		€ 1.241,63
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2019		€ 859,04
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2019		€ 493,22
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2019		€ 976,43
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2020		€ 1.006,72
		Ria e assegno ad personam personale cessato 2020		€ 808,47
	TOTALE RIA, MATURATO ECONOMICO- AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO (dal 1.1.2017)			
Art. 32 comma 8	N°	CATEGORIA	importo individuale	
		A	917,00	€ 0,00
		B	1.016,00	€ 0,00
		C	1.177,00	€ 0,00
		D	2.271,00	€ 0,00
		PLA	1.124,00	€ 0,00
		PLB	1.944,00	€ 0,00
TOTALE INCREMENTO IN MANIERA STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA				€ 0,00
Art. 32 comma 9 e 10	N°	CATEGORIA		
		A	917,00	€ 0,00
		B	1.016,00	€ 0,00
		C	1.177,00	€ 0,00
		D	2.271,00	€ 0,00
		PLA	1.124,00	€ 0,00
		PLB	1.944,00	€ 0,00
TOTALE TRASFERIMENTO PERSONALE IN ATTUAZIONE ART. 31 DEL D.LGS 165/2001				€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2021				€ 139.205,97

Art. 32 CCRL 15/10/2018	RISORSE VARIABILI		n.	2021	
	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.172,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	16,00	€ 9.376,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	34,00	€ 19.924,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	25,00	€ 14.650,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	7,00	€ 4.102,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.172,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
TOTALE DEI DIPENDENTI			86,00	€ 50.396,00	
Art. 32 comma 3 lett. b)	Economie accertate anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi			€ 0,00	
Art. 32 comma 3 lett. c)	Incremento ris. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi			€ 0,00	
Art. 32 commi 9 e 10	Incremento o decremento delle risorse variabili			€ 0,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI				€ 50.396,00	

Art. 1 comma 3 - CCRL 2018	Incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici		2021		
	Art. 32 comma 3 lett. a)		Incentivo funzioni tecniche		€ 20.000,00
			Indagini ISTAT		€ 5.000,00
			Trasferimenti dal Ministero / Regione per elezioni		€ 20.000,00
TOTALE INCREMENTI ANNUALI				€ 45.000,00	

TOTALE FONDO CONTRAZIONE INTEGRATIVA	€ 234.601,97
FONDO AL NETTO DEGLI INCREMENTI PER DISPOSIZIONI NORMATIVE SPECIFICHE	€ 189.601,97

ISTITUTI CHE TROVANO FINANZIAMENTO NEL BILANCIO - ANNO 2021

Art. 32 comma 6 C.C.R.L. 2018

	2021	2016
Indennità di turno	20.000,00	14.502,14
Indennità di reperibilità	8.568,64	12.381,62
Indennità di attività prestata in giorno festivo - risposo compensativo	500,00	199,18
Indennità di qualifica cat. B	1.210,00	513,78
Indennità maneggio valori	-	1.623,94
Indennità di rischio	-	1.872,76
proventi codice della strada	-	7.000,00
Indennità personale educativo per anno scolastico (art.72 c.7 CCRL 2002)	7.900,00	4.828,98
Indennità Personale area scolastica educativa (art. 37 c.1 lett.c) e d) CCNL 6.7.1995 - art.79 CCRL 2002)	8.200,00	6.932,66
indennità di staff		1.877,16
Indennità di responsabilità legate alla qualifica (anagrafe, stato civile, prot. Civile ecc)	1.200,00	1.450,00
Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006	-	2.386,42
Indennità specifiche responsabilità	4.200,00	7.000,00
progetti performanti	-	7.000,00
indennità di condizione di lavoro (ex disagio, rischio,	4.500,00	
servizio esterno polizia locale	13.290,00	
Totale risorse	69.568,64	69.568,64

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	2020	LIMITE 1998
Lavoro straordinario	15.234,47	15.234,47

COMUNE DI PORCIA
Collegio dei Revisori dei conti

Parere del Collegio dei Revisori in merito alla costituzione del Fondo per la CCDIT nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio. Fondo art. 32 CCRL 15.10.2018 – Anno 2021

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Porcia,

visto

- § l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) recante "Funzioni dell'organo di revisione";
- § l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- § l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce all' Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- § la delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR che attribuisce al provvedimento di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa la natura di atto formale unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione dell'organo di revisione;
- § l'art. 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 20 del 06.11.2020, che prevede tra gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli V.G. che gli enti debbano assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- § l'art. 22 della L.R. 18/2015, il cui testo novellato dispone che gli enti locali della Regione Friuli V.G. devono assicurare la sostenibilità della spesa complessiva di personale mantenendola entro un valore soglia attualmente stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020;

esaminato

- § la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio organizzazione e gestione risorse umane dell'ente relativa alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa ex art. 32 CCRL 15.10.2018 per l'anno 2021, integrazione parte variabile, ed i prospetti allegati sub A, B e C;
- § il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto Unico della Regione Friuli V.G. per il triennio normativo ed economico 2016-2018 sottoscritto in data 15.10.2018, attualmente ancora in vigore ex art. 2 del medesimo in quanto non rinnovato;

considerato

- § che l'art. 2, comma 2-ter della L.R. 18/2015 dispone, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 03.12.2020, che i vincoli previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione Friuli V.G., ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- § che pertanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto Unico della Regione Friuli V.G. non è soggetto al limite del corrispondente importo del 2016 stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, non essendone il relativo

disposto richiamato dalle norme regionali;

richiamato

- § l'art. 32 del CCRL 15.10.2018 che norma la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- § l'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e comma 11 del CCRL 15.10.2018, sottoscritto in data 30.09.2021 con il quale, nelle more della conclusione delle trattative per il rinnovo del CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico per il triennio 2019/2021 ed al fine di consentire agli enti la costituzione del fondo per l'anno 2021, è stato definito l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018 nella misura di euro 586,00 a decorrere dal 01.01.2021;

visto

- § la Deliberazione della Corte dei Conti del Friuli V.G. n. FVG/39/2020/CCR del 21.09.2021 che ha reso certificazione positiva alla preintesa relativa all'interpretazione autentica dell'art. 32, c. 1 e c. 11 del CCRL 15.10.2018, oggetto della delibera della Giunta Regionale n. 1291 del 20.08.2021;
- § la circolare della Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione Friuli V.G. prot. n. 24287 del 01.10.2021 che conferma l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 comma 1 del CCRL 15.10.2018 a decorrere dal 01.01.2021 in euro 586,00;

verificati

- § gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018;

certifica

- § che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021 è stato rideterminato in euro 189.601,97 secondo il disposto dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, comprensivo della parte variabile di cui al comma 1 dello stesso articolo, oltre ad euro 45.000,00 per incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici ex art. 32, comma 3, lett. a);
- § che le indennità del salario accessorio ex art. 32 comma 6 del CCRL 15.10.2018 sono state assunte in euro 69.568,64 nel rispetto del limite dell'importo stanziato nell'anno 2016, come stabilito dal successivo comma 7 dell'art. 32;
- § che il fondo per la copertura del lavoro straordinario determinato in euro 15.234,47 è stato assunto nel rispetto del limite di cui all'art. 17 del CCRL 2000-2001;

preso atto

- § che gli impegni di spesa sopra riportati trovano copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno 2021 nei capitoli di spesa riportati nell'allegato "C" della proposta di delibera;
- § del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa;
- § che l'esecutività della determinazione proposta è subordinata al visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

esprime

- § il giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile alla determina in esame con le previsioni di bilancio e le norme in materia di contenimento della spesa di personale;
- § il parere favorevole alla proposta di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021 e di determinazione delle altre voci imputate al bilancio.

Porcia, 02 novembre 2021

Il Collegio dei Revisori

dott. Roberto Minardi – Presidente

dott. Luciano Deganis – componente

dott.ssa Isabella Antonia Santini – componente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005